

Trento,

Egregio Signor

Oggetto: Notificazione processo verbale Amministrazione Provinciale di Modena

Egregio Signor,

a seguito della trasmissione alla scrivente del processo verbale a Lei recentemente notificato dall'Amministrazione Provinciale di Modena, a fronte del quale Lei richiede informazioni, Le comunichiamo quanto segue:

Il processo verbale amministrativo notificato riguarda la violazione di cui all'art. 31, comma 1, lettera a: *"per aver esercitato la caccia fuori provincia in forma diversa da quella prevista in via esclusiva ai sensi dell'art. 12, comma 5"*

Il sopraccitato art. 12 prevede infatti che ***"ad eccezione della caccia con l'arco e con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una della seguenti forme:***

- a. *vagante in zona Alpi*
- b. *da appostamento fisso*
- c. *nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata".*

La vigente disciplina amministrativa prevede che **entro 30 giorni** successivi alla notifica del verbale può essere proposto ricorso al Dirigente del Servizio provinciale competente con presentazione di scritti difensivi e/o istanza per l'audizione oppure procedere al pagamento della somma determinata nel verbale di contestazione a titolo di sanzione amministrativa.

Qualora si proceda a detto pagamento **ne consegue la pena accessoria ai sensi dell'art. 32 della citata Legge nazionale (art. 32, comma 4) della sospensione della licenza di porto fucile per uso caccia da uno a tre anni.**

Qualora invece si opti per l'invio di uno scritto difensivo e/o per la richiesta di audizione, l'Amministrazione Provinciale può alternativamente archiviare la pratica emettendo un'ordinanza di archiviazione del procedimento (scelta improbabile visto che il processo verbale è stato direttamente redatto dal Comandante Provinciale), ovvero emettere un'ordinanza ingiunzione di pagamento che, qualora non opposta avanti all'autorità giudiziaria (Tribunale), diventa esecutiva, **con conseguente applicazione della**

suddetta sanzione accessoria della sospensione della licenza di porto fucile per uso caccia da uno a tre anni.

Al riguardo, si precisa che il ricorso all'autorità giudiziaria deve essere proposto tramite un legale di fiducia.

Fatte queste necessarie premesse procedurali è doveroso evidenziare come la norma contestata nasce da un'interpretazione giuridica che i nostri cacciatori ignoravano per la sua complessità. Infatti, a fronte della cessione onerosa di capi di capriolo da parte degli ATC con relativa richiesta di idonea documentazione, mai è stata posta alcuna obiezione da parte dell'Amministrazione modenese inducendo così i cacciatori ad acquistare i capi senza per altro ricevere alcuna autorizzazione permissoria che specificasse modalità e vincoli per l'esercizio di caccia.

Altro elemento fondamentale che ha indotto in errore i cacciatori è stata l'interpretazione dell'art. 22 della L.P. 24/91 che stabilisce modalità del rilascio del tesserino regionale ***“unicamente per l'esercizio fuori del territorio provinciale”***.

Ad ogni buon conto, considerate le conseguenze che possono derivare dalla violazione contestata e la complessità delle questioni poste dal coordinamento della normativa nazionale e provinciale ritengo opportuno consigliare il supporto di un professionista di Sua fiducia.

Si evidenzia infine che la scrivente Associazione non può assumere alcun onere rispetto alle attività suddette in quanto la polizza di Tutela Legale in essere **esclude** i contenziosi amministrativi.

Rimango comunque a Sua disposizione e saluto cordialmente.

IL PRESIDENTE
Gianpaolo Sassudelli